

1 A
Torino a' 24 Marzo 1858

Lettera dell'On. Deputato Buttini
al Presidente della Camera

Onorevolissimo Signor Presidente
della Camera de' Deputati —

Nel decorso mese di febbrajo il Magistrato di Casazione giudicava in una causa che mi riguarda, specificata per reato di stampa. Non s'ignorava la mia qualita' di Deputato e ad onta dell'art. 45 dello Statuto fondamentale non si curava il previo consenso della Camera.

Crederci mancare troppo allo Statuto stesso ed al paese, qualora, indugiando piu' oltre a denunciare solennemente un tale fatto, non pongessi la Camera in grado di vedere, se al proposito occorrono speciali deliberazioni.

Col massimo affetto, mentre faccio istanza per la pubblica lettura di questa mia, mi dichiaro e sono

Devoto suo

Giambonaventura Buttini Deputato

Sentenza

Sul ricorso dell'Avvocato Giovanni Bonaventura Buttini, di Saluzzo, diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza pronunciata dal Magistrato di appello di Torino il dodici novembre 1853, con la quale egli fu condannato alla pena di giorni cinque di arresto, nella multa di L. 500 e negli spese, come convinto suo d'ingiuria pubblica per mezzo della stampa, mediante un suo opuscolo intitolato Monarca da Ginebra.

Il Magistrato di Caspazione

Sentite, in pubblica udienza, la relazione fatta dal signor Procuratore Defensori di detto ricorso, sentenze ed atti relativi, le opposizioni a difesa fatte dall'avvocato Mancini, e le conclusioni del signor Federico Sottile avvocato generale.

Espresso in fatto, che l'avvocato Buttini dopo di aver presentato il ricorso suo ricorso in Caspazione, sarebbe stato eletto dal collegio di Saluzzo a Deputato al Parlamento; che rinunciata la causa all'udienza del Magistrato, con apposite conclusioni invocò il privilegio sancito nell'art. 48. dello Statuto fondamentale del Regno, e sostenne:

1. Che la Camera dei Deputati è giudice



relativo e sovrano della misura ed estensione delle
 prerogative e privilegi che ai membri di essa
 possono competere; e che quindi il Magistrato
 era incompetente a decidere, se, a termini del-
 l'articolo art. 118 potersi proseguire l'attuale
 giudizio durante la sessione in corso del Parlamento,
 o se pure, senza di ogni cosa, dovea aspettarsi il
 consenso della stessa Camera per proseguimento di
 essa;

2.° Ora, se il Magistrato fosse competente a statuire
 sulla interpretazione che aver debba il suscitato art-
 colo 118, egli era in tal caso evidente, che esso compren-
 deva ogni specie di giudizio penale, ed anche quelli
 dipendenti da un ricorso in cassazione; e che perciò
 doveva dichiararsi, non potersi procedere oltre in
 causa sino a che la Camera dei Deputati non vi
 avesse consentito, o non fosse chiusa l'attuale
 sessione del Parlamento;

Sulla prima questione

Ottendi il regime costituzionale è quello della
 legge; essa non è ristretta a regolare le private
 ragioni dei cittadini, ma designa inoltre i poteri
 e le autorità dello Stato, e ne determina le attribuzioni;
 ciascuno di essi adempire deve ne più ne meno, al
 proprio ufficio; nessuno può far più né far tutto, e
 l'uno serve di limite e d'equilibrio all'altro nell'inte-
 resse dell'ordine e della libertà generale, che solo con



tal sia potuto conseguirsi; ne vi sia autorità o potere che venga a proporre o modificare una legge, che non abbia legislativa disposizione;

Ostende, a termini delle vigenti leggi, l'autorità giudiziaria e devoluta esclusivamente all'ordine giudiziario; ogni magistrato o tribunale è giudice della propria competenza, ed essa si estende, tra i casi eccettuati, a cominciare sì dell'azione che dell'eccezione; la sentenza dee pronunciarsi in conformità di legge, e, prima fra di esse, è lo statuto fondamentale del Regno;

Ostende l'ufficio di applicare la legge importa necessariamente la facoltà di interpretarla nei singoli casi; che non vi sia disposizione alcuna che vietò ai Tribunali o magistrati, allorché agiscono nei limiti della propria competenza di avvicinare quali siano le attribuzioni dei diversi poteri della Stato per dar ragione di un atto, azione od eccezione qualsiasi, che venga loro sottoposta; quest'ufficio è ufficio d'ufficio, e l'adempimento di un dovere, ed è, ad un tempo, necessaria conseguenza degli ordini costituzionali, poiché l'obbligo di mantenere inalterata l'osservanza facendone esatta applicazione ai casi occorrenti, in se comprende quello di rendere giuridicamente inefficaci gli atti che si mediarono senza autorità; che questa massima costantemente osservata rispetto ai provvedimenti che emanano



dal detto Mando, e dai varj rami d'amministrazione
che ne discendono, che, per necessita' stessa
delle cose, estendersi a tutte le questioni ed atti,
che, qualunque ne sia il fondamento o l'autorita'
da cui emanano, hanno intima e diretta correla-
zione con le attribuzioni giudiziarie, della cui
sintassi fanno inventi i magistrati ed i tribunali;
che quella massima inoltre, derivando, come conse-
guenza legale, dalla distinzione tra i varj poteri
dello Stato, trova' corroborata dall'esempio della
giurisprudenza presso le Nazioni, la cui legislazione
politica ammise questa distinzione con lo stesso
rigore di principi e quella medesima precisione
di limiti, con cui fu presso noi introdotta dallo
Statuto;

che, conseguentemente, questo magistrato non po-
rebbe accogliere la prima delle proposte eccezioni,
senza riconoscere la propria incompetenza.

Sulla seconda questione

Offende, se dal confronto degli articoli 34. e 35.
dello Statuto, e dalla ragione di atto e pubblico
interdette che gli informa, chiaro apparisce che ciascun
Deputato, nel tempo della sessione puo' con azione
privata esser tradotto e perseguito in giudizio per un
reato qualunque, senza il previo consenso della
Camera, egli e' per altra parte incontrastabile, che,
relativamente alla persona dell'imputato, il servizio



dell'azione penale cominciata col mandato di comparizione o con quello di cattura previsti dagli articoli 172 e 173 del codice di procedura criminale, e si compie con la definitiva sentenza che statuisce sul merito dell'imputazione o dell'atto d'accusa; ed è del pari inimitabile di ipso iure, in quanto consiste in un'azione diretta sulla persona di chi è designato a colpire, e che la mette, secondo la varietà dei modi della legge tracciati, a piena disposizione della giustizia; e per la dimostrazione del reato e per garantire la esecuzione della pena cui debba andar sottoposta;

Atterchi il ricorso in cassazione contro la sentenza definitiva dei giudici del merito instituisce un giudizio che è nuovo e tutto speciale, e in cui non vi è più esercizio di azione penale, perché di ipso iure in ogni caso è stata inventata, né il magistrato né il Pubblico ministero, i quali non hanno facoltà di revocare mandati di comparizione o cattura; perché siffatta azione ha compiuto il suo corso, atterchi trattarsi di sentenza definitiva, o è di pieno diritto sopra se la denunciata pronuncia definitiva non sia; perché l'azione che da vita è intervenuta al nuovo giudizio non cade sulla persona o sui fatti che siano alla medesima apparsi, se l'una che gli altri ebbero fuori di causa, già fatti e coperti dal giudicato; perché nel nuovo giudizio s'indaga soltanto, se l'azione penale fu

regolarmente sperimentata, o se, ritenuti i risultati
dell'esercizio di essa, vi fu retta applicazione della
legge e della pena; cosicchè la nuova disposizione in-
sorge per la sola futurezza e la legge, che altamente
reclama, nel pubblico e privato interesse questo straordinario
rimedio ai possibili errori nella difficile applicazione
di essa; perche, finalmente, l'azione penale ritorna o
risponde il suo corso allora estinto che cancellata sia
quella futurezza che aveva dato fine al primo suo
esercizio, e quando siano statuti sul ricorso che ne
avea sospeso il proseguimento;

Attende che se opposto innanzi dal ricorrente che
sai principi, dettati nei ricorsi in cause civili, i
quali non sospendono l'esecuzione della futurezza,
non possono applicarsi alle domande di espiazione
in materia penale, che, a termini dell'articolo 584
del Codice di procedura criminale, producono invece
inverso effetto; perche, per chi ben mira alla sos-
tanza delle cose e alle disposizioni del R. Decreto
30 ottobre 1857 che istituisce il magistrato di espia-
zione, diventa palese, uguale innanzi alle due classi
e per le due materie opere la natura dell'azione
del cui ricorso si sperimenta, e la competenza del
magistrato; ed egli resterà nel tempo stesso capace
dell'intrinseca diversità che distingue l'effetto suspen-
sivo dell'appello contemplato dall'art. 248, il quale
deve aver la prima esigibilità del reato ai nuovi giudizi,



dal riparato diritto della materiale e irreparabile
esecuzione della pena che con la denunciata sentenza
sia stata inflitta; dimetta che apertamente risulta
dalla già indicata natura e scopo tutto speciale del
nuovo giudizio che può solo intentarsi da chi, in
conformità dell'art. 392, si presenta in atto di omaggio
e di parata esecuzione di quella stessa sentenza che
impugna;

Atterrito si oppone del pari innanzi, che, se col
giudizio in capazione non si distingue la persona
dell'imputato dall'alta sua missione per tradurre
innanzi al magistrato, essa ne sarà necessariamente dis-
tratta dalle cose e dai termini che un tal giudizio
trae seco; e ne sarà perfino fatta ignorare, se così
la ragione del reo il Deputato cada sotto la
minaccia dell'esecuzione, quantunque sospesa durante
la sessione, di una pena criminale che spesso importa
potrebbe la privazione dei diritti civili o l'interdizione
dai pubblici uffizj; perché, procedendo dall'operare
che la prima parte di quel ragionamento ove si era
voluto accettare tutte le logiche conseguenze, tenderebbe
a dare alla pubblica prudenza di chi si tratta, una
situazione manifestamente eccessiva e tale da compren-
der anche i giudizi civili, non è con le accennate es-
pressioni che sopra auguriamo il significato del citato
articolo 118 dello Statuto, il quale parlando di Deputato
tradotto in giudizio penale, chiaramente presuppone



una condizione giuridica, impossibile, per disposto
di legge e per organica natura di attribuzioni, a
verificarsi presso il magistrato di Cassazione; e,
per altra parte, gli allegati inconvenienti svanireb-
bero, se si attendesse a rigettare il ricorso nell'inter-
vallo dall'una all'altra sessione del Parlamento,
perchè tutti si parrebbero innanzi alla prima
renouazione di epo; e perchè, finalmente, gli
articoli, insieme combinati, 91, 92, e 101 della
legge elettorale nei casi di rinviare o indurarsi e
condanna, fan fede degli opportuni rimedii con cui
la Camera elettorale potrà provvedere alla sua indipen-
denza e dignità;

Per queste ragioni

• Rigetta le eccezioni preliminari come sovra
dall'avvocato Buttini proposte, e manda spedirsi
la causa nel merito all'udienza che verrà stabilita.

Fatta e pronunciata in pubblica udienza in
Venezia addì otto giugno mille ottocento cinquantat-
quattro.

firm. = Secardi R. - Difensori Relatore
lett. = Pres. Sotto Segretario.



In copia conforme all'originale,
spedita nel ministero del Pubblico Ministero.

Venezia il 2. aprile 1855.

Il Segretario del regio

capra

Scritture

Sul ricorso dell'avvocato Giannini. Percontatore
 Buxini fu detto Monacottina, nato e dimorran-
 te a Salago, diretto ad ottenere l'annullamento del-
 l'ordinanza e della sentenza pronunciate dal magistra-
 to d'appello di Livorno il 12. gho 1853, con la
 sentenza delle quali fu rigettata l'istanza da lui fatta
 per la lettura delle deposizioni scritte di due testi-
 monj, e con la seconda egli fu condannato agli arresti
 per giorni cinque e nella multa di L. 500 e nelle
 spese, come convinto reo d'ingiuria pubblica contro
 il Marchese Carlo Tosca con la stampa e pubbli-
 cazione dell'opuscolo intitolato Maronati dal quibilo.

Il Magistrato di Caspoggio

Suntore, in pubblica udienza, la relazione fatta
 dal signor consigliere Defensori di detto ricorso,
 sentenza ed atti relativi, le opposizioni a difesa
 dell'avvocato Giannini, e quelle dell'avvocato
 Benacci nell'interesse del Marchese Tosca, del vi-
 cistato parte civile, e de conclusioni del signor febreo
 sostituto avvocato generale;

Sul l'ordine di espiazione decanto della
 violazione degli articoli 334, 334, 341, 343, 407,
 417, 418, 430, e 509 del codice di procedura civile,

non consistere dal verbale del dibattimento né dalla sentenza, che l'impunito all'indiziarità del 11 novembre 1853 sia stato esistito da alcun difensore;

atteso che risulta dall'indicato verbale che sulle istanze della difesa il Presidente del tribunale chiese notizia a vari testimoni di alcune circostanze di fatto che venivano dalla stessa difesa allegate; che dagli altri verbali apparisce essere quella difesa rappresentata dagli avvocati Spanicini ed Agostino; che la sentenza dichiara esplicitamente i testimoni si a carico che a difesa, e fatto il dibattimento scettato l'impunito nelle sue generalità e i suoi difensori, nelle persone dei signori Spanicini e Agostino; che, in queste circostanze, non può allegarsi che l'impunito stato non sia sempre esistito dalla difesa, né che un tal fatto non appaja con sufficienti indiziarità e dai verbali del dibattimento e dalla sentenza; che quindi manca di base in fatto il proposto mezzo di cassazione.

Sub 2.º motivo, nel quale s'intendono violati gli articoli 384, 405, 407, 421, 428 e 400. del Codice di procedura criminale, perché il magistrato ritenne, non potersi dar lettura delle deposizioni scritte nel dibattimento che precede una propria sentenza dal magistrato di Cassazione anziché, se questi nondimeno emanavano da testimonj compresi nelle liste si può pretendere che nel



secondo dibattimento;

Ottuschi non è contestato, né suo contestato è che, in virtù della sentenza di quello Magistrato del 23. aprile 1843, la prima sentenza di giudice del circolo del 18. febbrajo di quell'anno, unitamente ai dibattimenti che l'avevano preceduta, non s'era stati annullati, e che il nuovo giudicato doveva soltanto pronunciarsi sulle circostanze di un nuovo dibattimento;

Atteso che l'istanza del Pubblico fatta perché fosse letto le deposizioni scritte nel verbale del dibattimento annullato, di due testimoni posteriormente deceduti, era fondata sull'art. 328 del Codice di procedura criminale, e voluta da lui che se medesime fossero state, quasi vere prove, del nuovo dibattimento; che con questa significazione per tale istanza impugnata dal Pubblico ministero, e fu dal Magistrato respinta;

Atteso che l'art. 328 del Codice di procedura criminale parla soltanto delle deposizioni di quei testimoni che furono interrogati nel processo scritto, e non può estendersi a quello che possono rilevare da un verbale di dibattimento annullato; Se perino, a termini degli articoli 78 e seguenti, sono la precisa e completa descrizione di quanto disse il testimone, raccolta da lui ne ha mandato speciale dalla legge, e l'originale dello stesso testimone, dal Pubblico

Ministero, dall' Istruttore e dal Segretario, che
devono riferirsi dall' approvata, ove lo scritto non
sia in ogni sua parte conforme al decreto; e per
non quindi supplire nel dibattimento alla man-
canza della deposizione orale del testimone che
nel tempo intermedio sia morto; se secondo invece,
in quelle parti che eccedono quanto è prescritto
dell' art. 426 altro non sono, che gratuite note
e compendii del segretario, ignoti ai testimoni ed
alle parti, che, mentre da un lato mancano di
legale autenticità, mal possono meritare dall' altro
prima fede e paragonarsi al dettato di una
deposizione scritta;

attorchè si oppone innanzi, che se i verbali
dei dibattimenti che occorrono innanzi ai giudici
di mandamento o ai tribunali correzionali, fanno
fede delle deposizioni dei testimoni in que davanti,
egual fede meritano se dove a quelle usate in un
verbale che è stato da un segretario di magistrato
d' appello; perchè basta per tutta risposta ritenere
che gli articoli 282 e 312 del citato codice di procedura
precrivono innanzi alle giurisdizioni e ai tribunali
di prima istanza di riferire quelle deposizioni,
il che non è vietato, anzi è richiesto dal menzionato
articolo 426; che lo ripone nel verbale ciò che
sia dai testimoni deposto all' istanza, se avea
uno scopo nei giudizj soggetti ad una nuova

discussione sul merito per via dell'appello, non potrebbe egualmente averlo nei giudizi ministeriali ed in quelli correzionali o di polizia vertenti in grado d'appellazione e quindi da definirsi con sentenza inappellabile; che l'attribuire un'influenza giuridica ad un atto estremo, un volere della legge, sarebbe un parlar in contraddizione con se stessa; e che, per estremo, quanto al merito stato non obbligato, che con tale sistema la morte di un testimone accusa potrebbe la perdita di una prova a pregiudizio dell'accusa e della difesa, e da avvertire che, oltre al poterli con facilità supplire al difetto di quella prova coll'interrogare quasi testimoni de auditu le persone che furono presenti alle prime deposizioni, la considerazione di vari ed accidentati inconvenienti non sarebbe per se una ragione bastevole per discostarsi dal precetto disposto dalla legge applicando l'articolo 208 ad un caso che gli è assolutamente estraneo, con insufficiente confessione delle procedure orali e scritte, e col tramutarli in atto di scritto procedendo quello che fu deposizione orale.

7.° Sul 3.° motivo con cui si pretendeva violati gli articoli 330, 331, 382, 386, 389, 426, 404 e 414 del Codice di procedura criminale, per essersi ultra petita e d'ufficio annullato la sentenza del Tribunale correzionale di Saluggia, occorrendo all'guardarsi che il Presidente di esse in virtù del potere discrezionale



anche interrogato, nel dibattimento, dei testimoni
che non erano iscritti sulle liste;

attacchi 4^o denunciata sentenza pronunciata in fatto,
che il Presidente del Tribunale correzionale di
Saluzzo, in virtù del potere discrezionale, esclusivo
dei testimoni che non erano stati presentati né
dall'accusa né dalla difesa; che, giusta il disposto
dell'art. 349 e del tit. 2^o lib. 2^o del Codice di
procedura criminale, egli è evidente che l'esercizio
del potere discrezionale non è concesso ai Presidenti
dei Tribunali correzionali; che derivandosi dal
Pubblico ministero e dalla parte civile la riforma,
in appello, della sentenza pronunciata dal Tribunale
di Saluzzo, nessuna legge fu dal magistrato d'appello
violata con annullare d'ufficio per un tal vizio
quella sentenza poiché trattandosi di incompetenza
ed eccesso di potere; che, per altra parte, essendo
la stessa sentenza per altri motivi rinvocata con
la definitiva condanna del momento, sarebbe egli
privo d'interesse ad insistere su questo motivo di
nullità;

Sub 4^o, 5^o, 6^o, 7^o ed 8^o derivanti dalla violazione
degli articoli 103 del Codice penale e 103, 106 e
377 del Codice di procedura criminale, per avere il
magistrato, oltre la erronea interpretazione data alla
voce libello sconosciuto il valore legale degli elementi
di fatto del reato, alcuni dei quali non furono



non essere esaminati; degli articoli 123 e 124 del
detto Codice, per avere la sentenza impugnata
deklarata contra le sentenze del dibattimento che
in lettera scritta dal Marone Graeca al Comandante della
Guardia Regionale di Saluzzo venne pubblicata nel
solo fatto di quel Comandante; dell'art. 124 del
Codice Civile e degli articoli 227, 229, 233, 234 e
235 del Codice di procedura civile, perche' si
attribuiscono le qualita della ora giustiziata ad una
sentenza ordinaria della Camera di Consiglio, e
cio per decidere il merito del reato imputato al
Mullini, mentre quella sentenza concerneva una
contropartita sposta dal Mullini contro il Marone
Graeca; dell'art. 421 del Codice penale e dell'art. 29
della legge sulla liberta della stampa, perche' ad
una lettera del Marone Graeca si toglie ogni
carattere di ingiuria e di provocazione sul fonda-
mento che essa era stata dettata con amore della
verita e della schiettezza; e finalmente dell'art. 133
n. 3. del Codice penale, posto in rapporto con gli
articoli 109 e 110 dello stesso Codice, per avere
deciso il difetto di provocazione dalla sola intenzione
dell'autore dell'atto provocatore, e non dall'inspiratione
morale che un tale atto doveva produrre nel provocato;
attende' ancora degli addotti motivi di nullita
non essere accolti;

non si e' perche' il verbale e' con apposto



considerazioni eaverico intrinseci gli scritti emanati dal Barone Gasca, e dai quali il Buttini deduce volentieri gran parte della sua difesa, e perché l'apprezzamento di essi involge una cura questione di fatto;

Non il 2° perché consista anzi l'epo nell'esame di una circostanza di fatto;

Non il 3°, perché, se epor vero, nella specie, rimane in diritto l'attribuire gli effetti del giudicato all'ordinanza della Camera di Casale di Saluzzo, e non all'ordinanza della Camera di Mantova, che epa oggetto le eccezioni del Buttini proposte non già come contrarie alla cosa giudicata, ma perché erano prive di fondamento in fatto; o in altri termini, perché non avrebbe potuto ricavare dagli scritti del Barone Gasca né ingiurie né diffamazioni in pregiudizio del rinvenuto Buttini;

Non infine il 4°, ed il 5° motivo, perché il primo di essi cade su di un apprezzamento delle intenzioni del Barone Gasca con un ricorso da lui dettato di aver scritto due vaglianti ripetute ingiurie al Buttini; e perché il 2° manca di base in fatto, perché il magistrato non si è limitato ad osservare che le incertate intenzioni del Gasca erano inspiegabili, ma aggiunge ancora che se di tali scritture non continuavano a carico del Buttini, come si è già accennato, né diffamazioni né ingiurie,

che non cravi in esse argomento di vera provocazione,
e che invece dal dibattimento apparì di esse essere
vera causa occasionale della pubblicazione dell'opus-
colo incriminato; e così che il magistrato istante
non esservi stata provocazione, quindi essa non era
nell'urto della causa, non era nelle sue parole,
e mancò affatto quell'impressione morale o quella
passione che insorge dal momento in cui si
può togliere o diminuire la sua credibilità.

Sul q: motivo in cui si affermano vietati
gli articoli 224, 417, 417, 418 e 433 n. 3. del Codice
penale e dell'art. 1561 del Codice civile, perché,
ritenute le ingiurie che reciprocamente si erano il
Mellini e la Banca scagliate, non siasi pronunciato
la dovuta compensazione, e siasi invece supposto
che tale questione fosse in danno del ricorrente.
decisa dalla sentenza di questo magistrato che
succedette quella del magistrato d'appello del 16.
febbraio 1853;

atteso che avendo la sentenza che si cade in
causa, dichiarato in fatto che per parte della Banca
non vi fu provocazione od ingiuria manca ogni
elemento per pronunciare la questione della compensa-
zione;

atteso che il n. 3. dell'art. 433 statuisce sulle
ingiurie le quali non sono in circoli né debiti,
che cadono per la intrinseca loro natura fra le



contravvenzioni, quali sono, a termini dell'art. 230 dell'art. 230, le semplici ingiurie verbali; che siffatte ingiurie, le quali non sono né estorsive né debite e sono affatto spontanee, e provocate eccedono i limiti della provocazione, ma in molti casi, e considerato in se stesso, non devono aver mai la giuridica natura di contravvenzioni, e non possono trascendere a quella di crimini e delitti; che se, ciò posto, egli è evidente che le ingiurie le quali siano vere contravvenzioni, sono comprese e sono a concorrenza della sofferta provocazione e diventano soltanto reati allorché eccedono, egli è del pari evidente che questa compensazione non può estendersi alle ingiurie che sono crimini e delitti, mentre di essa non è cenno nella relativa sezione 4.ª tit. 20. tit. 2. del Codice penale; mentre è contraria ai principii sanciti nello stesso Codice sulla imputabilità allorché trattasi di crimini e delitti, e mentre è invece supplita dall'art. 429 coll'annoverarla fra le circostanze attenuanti; che quindi la denunciata sentenza, avendo rispettato in diritto la dovuta compensazione, ha fatto una retta applicazione del n. 3. dell'art. 433, e non ha in alcun modo violato le leggi dal rinvio invocato;

Sul 10.º motivo decantato dalla violazione degli articoli 434, 435 e 437 del Codice di procedura penale, e dell'art. 429 del Codice penale



per non essere considerato l'excuse di provocazione come
circostanze attenuanti, senza darne ragione di specie
alcuna;

Attesochè, se, per mancanza in fatto da parte
dell'arza di provocazione, diffamazione od ingiuria,
suscitano gli istanti della pretesa compensazione, la
stessa mancanza impedisce che possa intendersi invocarsi
l'applicazione del citato art. 429, e le considerazioni
che si leggono nel capo della compensazione nella de-
cretata sentenza, di poter diritto ed intendersi anche
alcuna in un' altra supposta provocazione voglia dedursi
una vera attenuazione di pena.

Sub. 16: ed ultimo motivo che concerne la violazio-
ne dell'art. 28 della legge sulla stampa combinato
coll'art. 459 del codice penale, per esser cumolato
la pena della multa con quella degli arresti;

Attesochè l'art. 28 della citata legge sopra la
stampa punisce i contravventori agli arresti o col
carcere, o colla multa, che dal tenore di questa dispo-
sizione apparisce, che, se i giudici del merito possono
scegliere fra il carcere o gli arresti, la multa è sempre
una parte integrante della pena, e va inseparabilmente
annessa all'uno o all'altro di essi in virtù della con-
giuntiva e che rispettivamente ad entrambi la rinvia;
che il cumulo della multa con pene irrazionali o di
pubblica veduta ripetuto in quasi tutte le disposizioni
penali della indicata legge sulla stampa, e



specialmente negli art. 13 e seguenti; ed esso ha
potuto rendersi necessario da che lo nome affettivo
da quella imposte spendo apar' levi in confronto
di quelle del giro comune, pote' credersi opportuno
di apporvale con l' accisione della multa;

In questi motivi

Pregetto il ricorso dell' avvocato Giovanni
Mennucione Buttin, e lo condanna nella somma
per esse depositata, e nelle spese.

Fatta e pronunciata in pubblica audienza al
Uorino il nove febbrajo 1853.

firma = Ficarelli N. - Deferari' Relatore
Pro. Pro. Sottosegretario.



Per copia conf. all' originale
spedita alla istanza del Pubblico ministero
Uorino il 2 aprile 1853.
Il Segretario del Uorino
Cappaf

N. 167.

~~Carta~~

~~Decreto~~

~~per il D. Buttini~~

~~per il D. Buttini~~

Procedimento
Giudizio

promovuto contro il D. Buttini

per reato di stampa.